

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 14 **del mese di** luglio
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Vecchi Luciano	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Peri Alfredo

Oggetto: APPROV. SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA RER, UNIVERS. E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE PROFILI FORMATIVI IN PERCORSI DI ALTA FORMAZ. PER CONSEGUIMENTO TITOLI DI LAUREA TRIENN. E LAUREA MAGISTR. NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDIST. DI ALTA FORMAZ. E DI RICERCA" E DELL'AVVISO E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CORSI DI LAUREA TRIENN. E MAGISTR. PER ACQUISIZIONE TITOLO DI DOTTORE E DOTTORE MAGISTRALE IN APPRENDIST. DI ALTA FORMAZ. E RICERCA - SECONDA SPERIMENTAZIONE.

Cod.documento GPG/2014/1280

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1280

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”;
- la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.
- la Legge regionale n. 17 del 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro” e ss.mm.
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 145 del 3/12/2013 “ Proroga delle Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 38 del 29/03/2011 (proposta dalla Giunta regionale in data 18/11/2013, n, 1662), con la quale si individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell’utilizzo dell’alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 775 del 11/6/2012 “Attuazione delle norme sull’apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 – Testo Unico dell’Apprendistato, a norma dell’art.1, c.30, della L.24/12/2007, n. 247” ;
- n. 860 del 25/6/2012 “Preso d’atto della sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra Regione, Università e Parti Sociali per la regolamentazione regionale dell’apprendistato di alta formazione e precisazioni in merito alla DGR 775/2012 di attuazione delle norme sull’apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011”
- n. 1151 del 30/7/2012 “Approvazione degli avvisi e delle modalità di acquisizione dell’offerta formativa per il conseguimento dei titoli universitari di dottore, dottore magistrale, master di primo livello e master di secondo livello in apprendistato di alta formazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e dell’art. 30 L.R. 17/2005, e delle modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)”;

- n. 105 dell'1/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005, n. 265." e ss.mm.;

Richiamato in particolare il "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011), approvato con la deliberazione n. 775/2012 sopracitata, siglato il 19 giugno 2012;

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 6989 del 14/06/2013 "Linee guida per la gestione dell'offerta formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca per l'acquisizione dei titoli universitari di dottore, dottore magistrale, dottore di ricerca, master di I e II livello";

Dato atto che nel sopracitato Protocollo d'intesa per l'acquisizione dei titoli di laurea triennale e magistrale in apprendistato di alta formazione e di ricerca era previsto, al punto 11, che un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verificasse l'andamento della sperimentazione, di durata biennale;

Considerato che nel corso della sperimentazione è stata constatata l'importanza del contratto di apprendistato di alta formazione, quale strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, in grado di fornire alle imprese, una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e, ai giovani, un accrescimento dello spessore conoscitivo e professionale e della spendibilità nel mondo del lavoro;

Valutato ora necessario sottoscrivere un nuovo Protocollo d'Intesa al fine di valorizzare ulteriormente lo strumento dell' Apprendistato di Alta formazione per l'acquisizione della laurea triennale e laurea magistrale e renderlo più accessibile sia alle aziende sia agli studenti, così da consentirne una più ampia ed effettiva sperimentazione, il cui schema è allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato altresì necessario, alla luce delle motivazioni soprariportate, approvare un nuovo Avviso , allegato 2) parte integrante a sostanziale del presente atto, con il quale viene così recepito quanto contenuto nello schema di Protocollo sopracitato ed in particolare le caratteristiche dei profili formativi nei percorsi finalizzati al conseguimento della laurea triennale e magistrale nell'ambito dei contratti di apprendistato in alta formazione;

Ritenuto opportuno quindi di approvare:

- lo "Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta

formazione e di ricerca (Art. 5 D.Lgs. 167/2011)”, quale Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l’“Avviso e modalità di individuazione dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale per l’acquisizione del titolo di Dottore e di Dottore Magistrale in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 167/2011 – seconda sperimentazione” , quale Allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che:

- gli assegni formativi da attribuire agli apprendisti assunti con il contratto di alto apprendistato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011 sopra citato, saranno finanziati utilizzando le risorse finanziarie nazionali assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive;
- il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà con proprie successive determinazioni alla presa d’atto delle proposte dei Corsi di: Laurea triennale, Laurea magistrale per l’acquisizione dei titoli universitari di Dottore, Dottore Magistrale, in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’ art. 5 del D.Lgs. 167/2011, pervenute con le modalità previste nell’ Allegato 2) parte integrante della presente deliberazione, previa istruttoria formale effettuata dal Servizio Lavoro, volta a verificare la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle modalità di cui agli allegati stessi;
- il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà con proprie successive determinazioni all’assegnazione degli assegni formativi (voucher) agli apprendisti di alta formazione e di ricerca per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale;
- il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro procederà con proprie successive determinazioni alla liquidazione degli assegni formativi sopra indicati;

Acquisito il parere positivo delle parti sociali componenti la Commissione regionale tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in data 11/07/2014;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 1621/2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33”;
- la propria deliberazione n. 68/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

Viste le Leggi regionali:

- L.R. n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", e successiva rettifica;
- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- n. 1222/2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
- n. 1642 14/11/2011 "Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale ";
- n. 221 del 27/02/2012 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. approvare i seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - Allegato 1) "Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 5 D.Lgs. 167/2011)";

- Allegato 2) “Avviso e modalità di individuazione dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale per l’acquisizione del titolo di Dottore e di Dottore Magistrale in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011 – seconda sperimentazione;
2. stabilire che l’Avviso di cui all’Allegato 2) del punto precedente, si configura come “aperto” e quindi costantemente aggiornato con le proposte presentate dagli Atenei firmatari del protocollo di cui al punto 1) che precede con le modalità e i termini definiti nell’Avviso;
 3. confermare che:
 - il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà con proprie successive determinazioni alla presa d’atto delle proposte dei Corsi di: Laurea triennale, Laurea magistrale per l’acquisizione dei titoli universitari di Dottore, Dottore Magistrale, in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’ art. 5 del D.Lgs. 167/2011, pervenute con le modalità previste nell’ Allegato 2) parte integrante della presente deliberazione, previa istruttoria formale effettuata dal Servizio Lavoro, volta a verificare la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle modalità di cui agli allegati stessi;
 - il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà con proprie successive determinazioni all’assegnazione degli assegni formativi (voucher) agli apprendisti di alta formazione e di ricerca per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale
 - il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro procederà con proprie successive determinazioni alla liquidazione degli assegni formativi sopra indicati;
 4. dare atto che gli assegni formativi di cui al precedente punto 3, secondo alinea, saranno finanziati utilizzando le risorse finanziarie nazionali assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive;
 5. di delegare il Direttore Generale Cultura Formazione e Lavoro alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui al precedente punto 1), apportando eventuali modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;
 6. disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico nonché sul sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it>;
 7. di dare atto, infine, che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2014, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

ALLEGATO 1)

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)

TRA

La Regione Emilia-Romagna

E

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Pmi Emilia Romagna

E

L'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, L'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, il Politecnico di Milano sede di Piacenza

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

Premesso che

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al co.2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;

- la L.R. n. 17 del 1/8/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013"- Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n.296 che individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 145 del 03/12/2013 "Proroga delle Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29/3/2011 (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662)
- il "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui viene affermato che il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.
- il "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5 D.Lgs. 167/2011)" siglato il 19 giugno 2011.

Dato atto che nel sopracitato Protocollo d'intesa per l'acquisizione dei titoli di laurea triennale e magistrale in apprendistato di alta formazione e di ricerca era previsto, al punto 12, che un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verificasse l'andamento della sperimentazione, di durata biennale;

Considerato che nel corso della sperimentazione è stata constatata l'importanza del contratto di apprendistato di alta formazione, quale strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, in grado di fornire alle imprese, una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e, ai giovani, un accrescimento dello spessore conoscitivo e professionale e della spendibilità nel mondo del lavoro.

Valutato ora necessario sottoscrivere un nuovo Protocollo al fine di valorizzare ulteriormente tale strumento e renderlo più accessibile sia alle aziende sia agli studenti così da consentirne una più ampia ed effettiva sperimentazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONCORDANO DI ATTIVARE UNA SECONDA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL' ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011 PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE , CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

1. L'articolazione e la durata del percorso formativo sperimentale sono quelli definiti dalle parti firmatarie nella presente Intesa;
2. Le Università che sottoscrivono la presente Intesa individuano i corsi di laurea ed in tale ambito promuovono l'iniziativa ai giovani iscritti o iscrivibili ai corsi stessi, in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi operative in Emilia Romagna, con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale ;
3. Le imprese stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo universitario di laurea triennale e di laurea magistrale con i giovani interessati avendo a riferimento la normativa definita dal CCNL per il personale dipendente e gli Accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e aziendali in merito, nonché la regolamentazione specifica prevista in contratti di secondo livello.

Qualora sia ritenuto indispensabile, le Università, previo accordo con la Regione Emilia-Romagna, possono individuare il numero minimo e/o massimo di crediti formativi universitari (CFU) che gli studenti devono possedere al fine della stipulazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, Non assume rilievo, ai fini della stipulazione del contratto di apprendistato l'anno di iscrizione dello studente.
4. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale, per la sperimentazione oggetto della presente Intesa, non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a trentasei mesi.
5. L'obbligo formativo previsto è di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Per apprendimento formale si intende quanto precisato nelle "Linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale e informale (European guidelines for validation non-formal and informal learning) Cedefop 2009. Sulla base dei criteri previsti da tali linee guida, la Regione, le Università e le Parti Sociali definiscono l'adozione di sistemi di assicurazione della qualità delle attività di apprendimento formale svolte presso le aziende.
6. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU secondo le determinazioni delle Università. Tali crediti non comprendono quelli acquisiti mediante il superamento di prove di verifica del profitto o di idoneità relative ad attività formative svolte presso le università. Qualora sia ritenuto necessario, sulla base di motivazioni specifiche, e previo accordo con la Regione, le Università potranno riconoscere anche un numero superiore di CFU.

7. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo, la metodologia adottata finalizzata all'acquisizione delle competenze, le modalità di attuazione dei sistemi di assicurazione della qualità di cui all'art. 5 saranno stabilite successivamente la firma della presente Intesa, tra l'Università e le aziende. Il progetto così definito, che costituisce il piano formativo individuale, è parte integrante del contratto di apprendistato e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
8. Le attività formative di cui al precedente punto 5 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l' "alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale.
9. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.
10. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea o di laurea magistrale, l'Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, che potrà essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
11. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della presente sperimentazione, che ha durata biennale.

Bologna,

LETTO E SOTTOSCRITTO

PARTI SOCIALI		
CGIL		
CISL		
UIL		
CNA		
CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		
CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		

LEGA COOPERATIVE		
CONFINDUSTRIA		
CONFAPI PMI		
UNIVERSITA'		
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	Rettore Prof.	
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Rettore Prof.	
UNIVERSITA' DI PARMA	Rettore Prof.	
UNIVERSITA' DI FERRARA	Rettore Prof.	
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	Rettore Prof.	
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO	Rettore Prof.	
REGIONE EMILIA- ROMAGNA		
ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO	Assessore Prof.	

ALLEGATO 2)

AVVISO E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI DOTTORE E DI DOTTORE MAGISTRALE IN APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA AI SENSI DELL' ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011- SECONDA SPERIMENTAZIONE

INDICE

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Orientamenti e finalità dell'offerta formativa per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca
- Art. 3 Requisiti dell'offerta formativa
- Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle proposte formative dei Corsi di Laurea
- Art. 5 Istruttoria
- Art. 6 Modifica delle proposte formative dei Corsi di Laurea
- Art. 7 Apprendisti destinatari dell'assegno formativo (voucher) di finanziamento per la frequenza delle attività formative dei Corsi di Laurea
- Art. 8 Risorse disponibili
- Art. 9 Modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)
- Art. 10 Responsabile del procedimento
- Art. 11 Tutela della privacy
- Art. 12 Informazione sull'avviso

**Art. 1
Riferimenti normativi**

D.lgs. n. 167 del 14/9/2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.",

L.R. n.12 del 30/6/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm., ed in particolare l'Art. 14 "Assegni formativi" e l' Art. 36 "Formazione degli apprendisti";

L.R. n.17 del 1/8/2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm., ed in particolare l'Art 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta

formazione” e l’Art. 31 “Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato”;

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 “ Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296). (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)” individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell’utilizzo dell’alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;

Deliberazione della Giunta regionale n.775 del 11 giugno 2012 avente come oggetto “Attuazione delle norme sull’apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 “Testo Unico dell’Apprendistato, a norma dell’art.1, c.30, della L.24/12/2007, n.247”;

“Protocollo d’intesa tra Regione Emilia Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di Laurea triennale e Laurea magistrale nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art.5 del D.Lgs. 167/2011) siglato il 19 giugno 2012;

Deliberazione della Giunta regionale n. 860 del 25 giugno 2012 avente come oggetto "Presenza d’atto della sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa tra Regione, Università e Parti sociali per la regolamentazione regionale dell’apprendistato di alta formazione e precisazioni in merito alla DGR 775/2012 di attuazione delle norme sull’apprendistato di cui al D.lgs. n. 167/2011."

Art. 2

Orientamenti e finalità dell’offerta formativa dell’ “Apprendistato di alta formazione e di ricerca per l’acquisizione del titolo di laurea e laurea magistrale”

La Regione Emilia Romagna promuove l’ “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” nell’ambito di una più ampia strategia volta allo sviluppo professionale dei giovani, alla qualificazione dell’occupazione, alla crescita della competitività delle imprese.

L’ “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” costituisce uno strumento privilegiato di intervento, in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione rafforzando, al contempo, lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro, permettendo inoltre l’acquisizione di un titolo universitario.

Il processo formativo previsto dalla Regione Emilia-Romagna per tale istituto prevede lo sviluppo negli apprendisti, attraverso la loro partecipazione a corsi di laurea triennale e magistrale, di specifiche conoscenze e capacità che saranno potenziate e contestualizzate in azienda, attraverso l’esperienza diretta dei processi organizzativi, sociali e produttivi che in questa si manifestano.

La Regione intende individuare, con le modalità di seguito definite, un'offerta di corsi di laurea rivolta agli apprendisti assunti nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011.

L'obiettivo è quello di offrire un'offerta formativa fruibile su tutto il territorio regionale, per tutta la durata della sperimentazione, così come stabilito dallo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 5 D.Lgs. 167/2011) allegato alla deliberazione che approva il presente Avviso per arrivare successivamente alla messa a regime di questo istituto.

Le caratteristiche dell' apprendistato di alta formazione e di ricerca per l'acquisizione della laurea triennale e magistrale sono definite dalle Deliberazioni della Giunta regionale n.775 dell'11 giugno 2012 e n.860 del 25 giugno 2012 citate in premessa.

Art. 3 **Requisiti dell'offerta formativa**

I corsi di Laurea triennale e magistrale dovranno possedere le caratteristiche individuate nello schema di Protocollo d'intesa citato.

Le proposte formative dei corsi di laurea triennale e magistrale frequentabili dagli apprendisti, di alta formazione e di ricerca, devono possedere le caratteristiche di seguito richiamate:

- essere presentate da parte delle Università, firmatarie del suddetto Protocollo d'intesa, presenti nel territorio dell'Emilia Romagna, che potranno eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna sia per l'ambito della formazione superiore, sia per l'ambito della formazione per gli apprendisti;
- indicare il corso di laurea se triennale o magistrale, il titolo di studio rilasciato e la durata del corso;
- indicare che la redazione del progetto formativo dell'apprendista sarà condivisa dall' università e dall'impresa ovvero, su delega di questa ultima, dalle associazioni sindacali di rappresentanza e di tutela delle imprese stipulanti il Protocollo d'intesa richiamato in premessa;
- richiedere alla Regione, qualora sia ritenuto indispensabile, parere sul numero minimo e/o massimo di crediti formativi universitari (CFU) che gli studenti devono possedere al fine della stipulazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- prevedere per l'apprendista l'obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente;
- indicare il numero di crediti formativi (CFU) attribuiti alle attività di apprendimento formale svolte in azienda, sulla base del progetto formativo individuale relativo al contratto di apprendistato. Tali crediti non devono comprendere quelli acquisiti mediante il superamento di prove di verifica del profitto o di idoneità relative ad attività formative svolte presso le

università. Richiedere parere alla Regione, qualora sia ritenuto necessario, sulla base di motivazioni specifiche, sul numero superiore di CFU da riconoscere alle attività di apprendimento formale svolte in azienda, rispetto a quanto stabilito al punto 6) dell'Allegato 1) Schema di "Modifica del Protocollo d'intesa siglato il 19 giugno 2012";

- formulare che la descrizione degli obiettivi e dei contenuti del progetto formativo dell'apprendista, dell'articolazione e delle modalità di erogazione della formazione, andranno a costituire il piano formativo individuale dell'apprendista (PFI) di alta formazione e di ricerca che è parte integrante del contratto di apprendistato;
- prevedere che l'attività formativa debba essere erogata durante l'intero arco di durata del contratto, che non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a trentasei mesi, al fine di assicurare l' "alternanza studio-lavoro" ed il completamento del percorso formativo necessario a conseguire il titolo;
- descrivere la tipologia delle specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.
- descrivere le modalità di attestazione delle competenze acquisite nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea, tenendo conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, che potrà essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
- Il presente "Avviso" riguarda le annualità dei corsi di laurea che si avvieranno a partire dalla data di approvazione della deliberazione con la quale si approva l'avviso stesso.

Art. 4

Modalità di presentazione delle proposte formative dei Corsi di Laurea

Le Università, firmatarie del Protocollo d'intesa, presenti nel territorio dell'Emilia Romagna, possono presentare le proposte di Corsi di Laurea triennale e magistrale aventi le caratteristiche richiamate al precedente art. 3.

Tali proposte dovranno essere compilate sulla base del formulario che sarà predisposto dal Servizio Lavoro regionale e reso disponibile alla sezione "Documentazione" del sito tematico apprendistato del portale formazione e lavoro <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato/atti-amministrativi-documentazione/documentazione>, contenente gli elementi riportati al precedente art. 3.

Le suddette proposte dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante dell'Ateneo o da un suo delegato ed inviate a far data dal giorno della pubblicazione sul BURERT del presente avviso tramite posta certificata al seguente indirizzo:

lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Art. 5

Istruttoria

L'istruttoria formale, volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 ed il rispetto delle modalità di cui all'art. 4, sarà curata dal Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro.

Dell'esito dell'istruttoria verrà dato conto dal Responsabile del Servizio Lavoro nella propria determinazione di presa d'atto delle proposte pervenute, da adottarsi entro 45 giorni da LR 32/93 dal ricevimento delle proposte stesse.

Art. 6

Modifica delle proposte formative del Corso di Laurea

E' consentito agli Atenei di procedere alla modifica delle offerte in caso di aggiornamento delle eventuali date di avvio e termine comunicate in sede di presentazione, e dei contatti a cui richiedere informazioni sui Corsi di Laurea.

La modifica di uno o più aspetti sostanziali dell'offerta formativa costituisce una nuova offerta formativa, da presentare secondo le modalità previste all'art. 4 del presente avviso, e quindi la stessa sarà oggetto di nuova istruttoria, così come previsto all'art. 5 che precede.

Art. 7

Apprendisti destinatari dell'assegno formativo (voucher) di finanziamento per la frequenza delle attività di cui al progetto formativo della Laurea

Gli apprendisti destinatari dell'assegno formativo (voucher) sono i seguenti:

- giovani assunti con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011 che siano iscritti ad un corso di laurea inserito nell'elenco dell'offerta formativa regionale per l'apprendistato di alta formazione e iscrivibili al corso stesso;

in possesso dei seguenti requisiti:

- età ricompresa nei parametri definiti dalla normativa nazionale vigente in materia di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- essere occupati in sedi operative aziendali dell'Emilia Romagna.

Art. 8

Risorse disponibili

Gli assegni formativi (Voucher) verranno finanziati utilizzando prioritariamente le risorse finanziarie nazionali assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro.

Art. 9

Modalità di assegnazione ed erogazione dell'assegno formativo (voucher)

Gli assegni formativi (voucher) sono destinati agli apprendisti in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del presente Avviso.

Il voucher in questione comporta il riconoscimento della Regione Emilia-Romagna nei confronti di un apprendista di un diritto al rimborso delle seguenti categorie di spese direttamente inerenti o accessorie alla fruizione del servizio formativo:

- rimborso delle spese sostenute per le tasse annuali di iscrizione,

- rimborso per i contributi aggiuntivi relativi ai servizi personalizzati erogati dall'Università nell'ambito dei corsi di Laurea e Laurea magistrale, in apprendistato di alta formazione e di ricerca per un importo massimo pari o comunque non superiore a Euro 2.500,
- rimborso del costo della garanzia fideiussoria a beneficio dell'Amministrazione Regionale, nel caso in cui sia richiesta da parte dell'utente.

L'importo massimo rimborsabile a favore dell'utente è pari a Euro 5.000 per ogni annualità, fino al conseguimento della Laurea e comunque per non oltre tre anni.

Il voucher viene attribuito all'apprendista assunto con il contratto di alto apprendistato, ma è definitivamente riconosciuto a fronte di una frequenza alle attività didattiche almeno pari all'80% delle 240 ore annue di apprendimento formale obbligatorio previsto dal contratto di lavoro. Con riferimento a tale condizione il rimborso delle spese ammissibili, regolarmente quietanzate, può essere richiesto da parte dell'utente titolare del voucher secondo una delle seguenti modalità:

- in via anticipata, accompagnando la richiesta di rimborso con una polizza fideiussoria rilasciata secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997, a copertura del rischio di revoca dell'assegno e del conseguente obbligo di restituzione all'Amministrazione Regionale. La polizza deve coprire l'intero importo richiesto a rimborso (comprensivo del costo della polizza stessa) per il caso in cui al termine dell'accademico la frequenza dell'utente risulti inferiore a detta percentuale minima;
- a consuntivo annuale, accompagnando la richiesta di rimborso con una autodichiarazione ai sensi ai sensi del 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) comprovante l'effettiva frequenza minima raggiunta dall'apprendista a valere per l'anno accademico per il quale è stato emesso il voucher.

In caso di rinuncia o di interruzione del percorso formativo, l'apprendista assegnatario dell'assegno formativo dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Gestione e Controllo delle Attività realizzate nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro, della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro.

Art. 10

Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche i responsabili del procedimento sono il Responsabile del Servizio Lavoro e il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle Attività realizzate nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro ciascuno per le attività di competenza.

Art. 11

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche. La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell'invio dell'offerta formativa di Corsi di Laurea triennale e magistrale destinata agli apprendisti assunti con il contratto di alto apprendistato e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi che intendono presentare proposte di Corsi di Laurea triennale e magistrale destinata agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011 ,
- b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia,
- c) inviare comunicazione agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale,
- d) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I dati personali potranno altresì essere oggetto di diffusione attraverso il sito www.emiliaromagnalavoro.it in forza di una norma di Legge o di Regolamento che lo preveda espressamente.

Infine alcuni dati personali sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 33/2013.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

- 1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3) L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Art. 12

Informazione sull'avviso

Il presente avviso è reperibile in internet, nella sezione delibere e accordi, del sito tematico apprendistato, del portale formazione e lavoro: <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1280

data 11/07/2014

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Peri Alfredo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'